

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI SPONSOR
PER BORSE DI STUDIO, ACQUISTO EQUIPMENT, INIZIATIVE
ED ATTIVITA' DELL'AZIENDA SANITARIA ULSS 10
E PER LA RICERCA DI OFFERTE DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO
TRA AZIENDA E OPERATORI ECONOMICI LOCALI
PER SCONTISTICHE E PROMOZIONI RISERVATE A PERSONALE DIPENDENTE

x

L'Amministrazione Sanitaria AZIENDA ULSS N. 10 DEL VENETO ORIENTALE ricerca, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 e della delibera aziendale n. 670 del 2006 sponsor per le proprie attività istituzionali ed iniziative ricreative, culturali e scientifiche relative al triennio 2016/2018 e successivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi erogati consentendo, contestualmente, un contenimento della spesa pubblica.

Il presente avviso rispetta i principi contenuti nel Trattato CE di trasparenza, proporzionalità, efficacia, non discriminazione e parità di trattamento con la finalità di consentire la massima partecipazione dei soggetti interessati e senza che alla stessa siano riconnesse esigenze di comparazione tra i diversi operatori (salvo quanto previsto all'art. 3, lett. d)).

Potranno presentare manifestazione di interesse operatori economici privati quali imprese, società, consorzi, associazioni, dotati di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, che intendono promuovere la propria immagine attraverso l'adesione ad iniziative future di sponsorizzazione e mediante l'instaurazione di rapporti di partenariato con l'AZIENDA ULSS N. 10 DEL VENETO ORIENTALE attraverso l'offerta di scontistica riservata al personale dipendente.

1. SOGGETTO PROMOTORE

a. L' AZIENDA ULSS N. 10 DEL VENETO ORIENTALE, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di sponsèe.

2. OBBLIGHI DELLO SPONSÈE

l' AZIENDA ULSS N. 10 DEL VENETO ORIENTALE assume come obbligazione principale

- a. La pubblicizzazione e veicolazione del nome e/o del logo e/o dei prodotti/servizi dello sponsor sui manifesti e/o volantini pubblicitari realizzati dall' AZIENDA ULSS N. 10 DEL VENETO ORIENTALE in occasione delle manifestazioni, attività, borse di studio e/o acquisto di equipment dalla stessa organizzate nel corso del triennio 2016/2018 e comunque per la durata del contratto;
- b. Nel caso di convenzionamento di cui all'art. 5 e 6, la messa a disposizione e veicolazione del nome e/o del logo e/o dei prodotti/servizi del proponente nei propri canali comunicativi con il personale dipendente, tra i quali l'intranet aziendale;
- c. L' Azienda non garantisce in alcun caso l'esclusiva della funzione di sponsor in relazione alle singole iniziative perseguite – salvo quanto indicato all'art.3, lett. d) - risultando prioritaria l'esigenza di garantire la copertura dei costi connessi alle stesse. Solo nel caso di una offerta in grado di coprire i costi dei singoli eventi (in particolare quelli per cui l'operatore manifesterà preferenza), l'operatore potrà ricoprire il ruolo di main sponsor;
- d. In relazione alla rilevanza, sotto il profilo economico, della sponsorizzazione prestata o alle esigenze dello sponsor, potranno essere concordate diverse o ulteriori modalità di sponsorizzazione che saranno puntualmente disciplinate in apposito contratto da sottoscrivere tra sponsèe e sponsor;
- e. Sarà cura dell'AZIENDA ULSS N. 10 DEL VENETO ORIENTALE comunicare tempestivamente allo sponsor le iniziative ed attività previste, così come mettere a sua disposizione un'adeguata quantità di materiale pubblicitario e promozionale predisposto.

3. FACOLTA' DELLO SPONSEE

- a. L'Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l'attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale dell'Ente e delle funzioni da esso esercitate.
- b. Nel caso in cui lo sponsor richieda la pubblicizzazione di messaggi promozionali, l'Azienda Sanitaria, si riserva il diritto di approvarne il contenuto; sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni comportanti la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacchi, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, propaganda politica, sindacale o religiosa e quella contenente messaggi espressione di fanatismo, razzismo, odio e minaccia ovvero lesive dell'immagine dell'Amministrazione;
- c. L'Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di rinegoziare l'offerta presentata dallo sponsor, al fine di meglio aderire alle esigenze di entrambi i contraenti;
- d. In presenza di manifestazioni di interesse plurime e/o da parte di operatori economici appartenenti alla stessa categoria merceologica, l'azienda si riserva, nel caso di singoli progetti, di promuovere tra gli stessi una procedura comparativa;
- e. Il presente avviso è da ritenersi non vincolante né impegnativo per l'Azienda.

4. OBBLIGHI DELLO SPONSOR

- a. La presentazione della domanda di sponsorizzazione costituisce vincolo alla sottoscrizione del relativo contratto ed al conferimento dell'importo offerto a titolo di sponsorizzazione da parte del richiedente, salva la verifica della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- b. I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione principale la corresponsione, a favore dello sponsor, di un corrispettivo in denaro da versare, in unica soluzione, entro il termine indicato in fattura ordinaria emessa dall'Azienda Sanitaria a seguito della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione;
- c. Il corrispettivo è assoggettato ad IVA al 22%;
- d. Sono ammesse offerte di sponsorizzazioni per importi pari o superiori a euro 1.000,00 (Iva esclusa) annui;
- e. La sponsorizzazione è soggetta a pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, se realizzata con modalità tali da rientrare nell'ambito di applicazione di tale tassa; la relativa spesa è a carico dello sponsor;
- f. Lo sponsor è tenuto, nei tempi definiti dall'Azienda Sanitaria, a rendere disponibili, anche in formato elettronico, l'oggetto da pubblicizzare (nome, logo ecc.) definito nel contratto di sponsorizzazione.

5. FACOLTA' DELLO SPONSOR

- a. La domanda di sponsorizzazione di cui al comma 4 del presente avviso, può contenere anche una proposta di convenzionamento diretto con l'AZIENDA ULSS N. 10 DEL VENETO ORIENTALE.
- b. La presentazione della proposta di convenzionamento costituisce vincolo alla sottoscrizione del relativo contratto ed all'applicazione della scontistica riservata al personale dipendente da parte del richiedente, salva la verifica della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- c. Il convenzionamento impegna lo sponsor a riconoscere all'azienda una percentuale su quanto sarà incassato in seguito alle vendite di beni e servizi oggetto dello stesso;
- d. Il proponente è tenuto, nei tempi definiti dall'Azienda Sanitaria, a rendere disponibili, anche in formato elettronico, il catalogo delle offerte riferite ai beni/servizi oggetto delle stesse.

6. CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- a. Le principali categorie merceologiche individuate, quali fonti di potenziale beneficio per la via quotidiana del personale dipendente, sono di seguito esemplificate:

ABBIGLIAMENTO

ACQUISTI ON LINE

ANIMALI

ARREDI, COMPLEMENTI E ARTICOLI

ASSICURAZIONI E FINANZA

ATTREZZATURE PER CASA E GIARDINO

ALIMENTARI E RISTORAZIONE

ESTETICA

OUTLET E CENTRI COMMERCIALI

CONCESSIONARIE AUTO E MOTO

SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO

TECNOLOGIA E INFORMATICA

- b. Il presente elenco non costituisce un numero chiuso, ma una mera elencazione che potrà essere ampliata su proposta e su insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria.

7. REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- a. La partecipazione al bando avviene mediante apposita istanza, redatta anche utilizzando il modello allegato sub "A" al presente avviso, nella quale devono essere dichiarati i seguenti elementi:
- i dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, dell'offerente, se persona fisica; la ragione sociale, la sede legale, la partita Iva, i dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti titolari di poteri rappresentanza, se persona giuridica, associazione, ecc;
 - le forme di comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni richieste dallo sponsor;
 - l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari, se l'offerente è persona giuridica;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'accettazione delle condizioni previste nel presente avviso;
 - l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
 - l'impegno a sostenere le spese contrattuali tutte;
 - l'importo, tanto in cifre quanto in lettere, Iva esclusa offerto a titolo di sponsorizzazione e il periodo di durata della sponsorizzazione, intendendosi che l'importo offerto dovrà essere corrisposto dallo sponsor per ciascuno degli anni di durata del conseguente contratto di sponsorizzazione. In caso di discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, l'interessato sarà invitato dall'amministrazione a confermare per iscritto l'importo corretto che intende offrire a titolo di sponsorizzazione.
- b. Le istanze di sponsorizzazione possono essere presentate in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo all'Ufficio Protocollo dell'Ente **entro il giorno 31.03.2016 ore 12.00**. Le offerte devono essere presentate in busta chiusa controfirmata, con l'indicazione del nome del mittente e della dicitura "**CONTIENE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE E CONVENZIONAMENTO**" e devono essere indirizzate a: ULSS n. 10 del Veneto Orientale, P.za De Gasperi n. 5, 30027, San Donà di Piave (VE).

8. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

- a. Le proposte saranno esaminate, per l'ammissibilità in ordine al possesso dei requisiti, dal Responsabile del procedimento che provvederà a dare al richiedente comunicazione dell'eventuale non accoglimento e della correlata motivazione;
- b. Le proposte, non essendo soggette a valutazione comparativa, saranno verificate dopo la loro presentazione, a prescindere dalla scadenza del termine previsto dall'art. 7;
- c. Ove l'istanza risulti non debitamente compilata, il soggetto presentatore sarà invitato ad effettuare le necessarie integrazioni e regolarizzazioni. In mancanza, l'istanza verrà respinta;
- d. Se necessario, potranno essere richieste ai partecipanti integrazioni documentali e/o certificazioni amministrative. Qualora l'interessato non provveda, nei tempi stabiliti dall'Azienda Sanitaria, all'integrazione richiesta, l'istanza verrà respinta;
- e. È prevista l'esclusione delle richieste di sponsorizzazione aventi ad oggetto propaganda politica, sindacale, filosofica e religiosa, nonché pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi, nonché delle proposte che provengano da soggetti che nell'esercizio delle proprie attività non rispettino i principi posti a tutela dei diritti umani fondamentali e dei diritti previsti dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, con riferimento soprattutto alle materie dei

diritti dei lavoratori, dei consumatori e alla protezione dell'ambiente;

- f. Le proposte ammissibili saranno verificate al fine della congruità dei seguenti criteri:
- la coerenza ed integrazione tra attività pubblica e promozione dello sponsor;
 - la convenienza economica, da intendersi come valore della partecipazione dello sponsor rapportato ai conseguenti risparmi di spesa;
 - la compatibilità della durata della sponsorizzazione proposta con gli strumenti di programmazione di comunicazione istituzionale ed economico-finanziaria dell'Azienda Sanitaria;
 - ove presente la scontistica in termini percentuali riservata al personale dipendente, e conseguente percentuale sul quantum messa a disposizione dell'Azienda.

9. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI SPONSORIZZAZIONE

- a. I rapporti tra l'Azienda Sanitaria, quale sponsore, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito "Contratto di sponsorizzazione e di convenzionamento per personale dipendente" nel quale sono individuate le specifiche obbligazioni reciproche.
- b. Ciascun contratto di sponsorizzazione e di convenzionamento per personale dipendente stipulato ai sensi del presente avviso avrà durata di anni 3, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo.
- c. La conclusione del contratto di sponsorizzazione e di convenzionamento per personale dipendente non può in nessun caso prevedere, la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, non essendo tale ipotesi compatibile con il quadro normativo in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.; Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 20 settembre 2006).
- d. Il contratto di sponsorizzazione e di convenzionamento per personale dipendente, stipulato nella forma di scrittura privata e regolarmente repertoriato, è soggetto ad imposta di bollo ed a registrazione in misura fissa in caso d'uso. Le spese contrattuali sono a totale carico dello sponsor.
- e. E' riconosciuta all'AZIENDA ULSS N. 10 DEL VENETO ORIENTALE la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione con più soggetti pubblici o privati, anche ove tali ulteriori contratti di sponsorizzazione dovessero afferire ai medesimi servizi o attività finanziati con altro contratto stipulato o meno ai sensi della presente procedura.
- f. Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo "spese di pubblicità" sono interamente deducibili dal reddito (art. 108 c.2 ex art 74 c. 2 D.P.R. 917/86 ovvero in base ad altra normativa applicabile).

10. RISOLUZIONE E RECESSO

- a. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dei previsti contratti/convenzioni darà diritto, alla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'Azienda, fatta salva ogni azione che la parte lesa intenderà intraprendere per l'adempimento.

11. CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

- a. Al contratto si applicano il D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, così come modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218 e le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione del a criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- b. L'Operatore Economico (OE) si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di Legalità e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- c. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente al a stipula del contratto, informazioni interdittive ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, così come modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218.
- d. In tal caso, l'AZIENDA ULSS N. 10 DEL VENETO ORIENTALE si riserva la facoltà di applicare a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell' Azienda ULSS N. 10 di San Donà di Piave, del relativo importo dal e somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- e. L'Azienda ULSS N. 10 di San Donà di Piave si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dal e Prefetture, ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nel a

L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'OE, per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

12. CODICE DI COMPORTAMENTO

- a. L'OE, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS N.10 di San Donà di Piave, approvato con deliberazione del direttore Generale n. 53 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito www.ulss10.veneto.it/AmministrazioneTrasparente.
- b. L'OE si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del contratto.
- c. La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
- d. Il Codice di Comportamento è pubblicato nel sito www.ulss10.veneto.it/AmministrazioneTrasparente.

13. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- a. L'OE è tenuto all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato dall'Azienda ULSS N. 10 - pubblicato nel sito www.ulss10.veneto.it/AmministrazioneTrasparente - sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" della delibera C.i.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)" e della Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'A.N.A.C. con cui è stato aggiornato il PNA.
- b. La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

14. NORME FINALI

- a. Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Del Negro, tel. 0421228345 – e-mail andrea.delnegro@ulss10.veneto.it.
- b. Il presente avviso e il modello di domanda sono posti in pubblicazione sul sito internet dell'Azienda Sanitaria <http://www.ulss10.veneto.it/GARE>.
- c. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall'Azienda sanitaria esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti/convenzioni. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ULSS n. 10 del Veneto Orientale nella persona del Responsabile del procedimento.

San Donà Di Piave (VE), 19 febbraio 2016

il direttore della u.o.c.

Affari Generali e Legali

f.to dott. Andrea Del Negro